

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante: “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Amministrazione competente:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Referente: Vice Prefetto Paola Mannella, Capo Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale; tel. 06/46527776; *e-mail:* paola.mannella@interno.it

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Referente: Col. Rodolfo Santovito, Capo Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; tel. 06/80982199; *e-mail* cglegicu@carabinieri.it

Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di finanza

Referente: Col. t.ST Marco Tolla, Capo Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di finanza; tel. 06/44.22.35.10; *e-mail* RM0010214@gdf.it

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Referente: dott. Luca Venditto, Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia; tel. 06/68852315; luca.venditto@giustizia.it

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il presente decreto dà attuazione ad una legge-delega che, oltre a consentire il progressivo miglioramento dell'impianto normativo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, conferisce, altresì, la facoltà di intervenire sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attraverso una loro eventuale rideterminazione, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data, consentendo l'utilizzo delle risorse -stanziare per dette finalità- del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge

4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'esercizio del potere di delega attraverso il presente decreto si colloca nell'ambito dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato e risulta in linea con il programma dell'Esecutivo indirizzato alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, perseguito a partire dal 2015, con la legge 7 agosto 2015, n.124 di riforma della pubblica amministrazione che ha consentito di addivenire ad un complessivo riordino e razionalizzazione della struttura delle Forze di polizia, e proseguito con i successivi provvedimenti attuativi e i decreti legge in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento introduce disposizioni a completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

Pur non essendo previste procedure di consultazione, in considerazione dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate - comprese le Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, nonché con le organizzazioni sindacali al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017.

L'opzione dell'intervento legislativo è risultata l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento delle Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia. Pertanto, l'opzione di non intervento è stata esclusa, attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

Considerando la peculiarità degli ordinamenti delle Forze di polizia interessate dal provvedimento (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria), si è ritenuto di presentare il documento di analisi d'impatto diviso per Capi, da I a IV, in maniera speculare rispetto al provvedimento, ciascuno riferito alla Forza di polizia rispettivamente disciplinata.

CAPO I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

SEZIONE 1 – CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

Il presente schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.”*.

La suddetta legge, all'articolo 1, commi 2 e 3, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Viene, inoltre, prevista la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante *"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"*, atteso che lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto, discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il decreto legislativo 126/2018, si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo 95/2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

In tale quadro giuridico-normativo, è successivamente intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in*

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.”. La citata legge di conversione, all'articolo 1, commi 2 e 3, ha conferito al Governo la nuova facoltà di delega da esercitare entro il 30 settembre 2019.

Il Capo I del provvedimento in esame è dedicato alla Polizia di Stato.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinarie e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze, atteso che durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere sono emerse ulteriori criticità connesse:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- b) all'impossibilità di disporre, nei prossimi anni, di un adeguato numero di ispettori a causa di gravi carenze di organico venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni;
- c) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l'Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio - il cui iter procedimentale dura alcuni mesi - con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell'anno successivo;
- d) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell'Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- e) all'eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l'accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- f) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza a regime di talune qualifiche, al fine di

ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;

- g) all'assenza di un settore tecnico della polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- h) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta.

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano:

1. il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Polizia di Stato attraverso:
 - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
 - la semplificazione delle procedure di selezione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso l'anticipazione della procedura di selezione prevista a regime dall'anno 2024 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2023) già a far data dagli avanzamenti con decorrenza 1 gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018). Attualmente il passaggio dal ruolo di base degli agenti assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti è regolato in fase transitoria dal meccanismo del concorso interno per titoli. L'esperienza maturata con i primi concorsi previsti dal riordino ha fatto registrare un fisiologico allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, pertanto l'intervento garantisce il mantenimento della tempistica fissata dal riordino per tali procedure di avanzamento, intervenendo sulla relativa procedura -che avverrebbe mediante scrutinio e non tramite concorso- al fine di neutralizzare gli aggravamenti temporali connessi alle procedure concorsuali già rilevati per i concorsi in atto;
 - la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie;
 - l'anticipazione dell'utilizzo delle vacanze organiche nel ruolo degli ispettori ancora disponibili al 31.12.2016, non più con una distribuzione sui 5 concorsi interni per vice ispettori ancora da bandire nella fase transitoria (sino all'anno 2023), ma con i due prossimi concorsi da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020, lasciando inalterate le modalità concorsuali e il beneficio del mantenimento della sede previsti per gli concorsi sino all'anno 2023. Tale previsione consente di avere a disposizione in un tempo più rapido un maggior numero di vice ispettori e, allo stesso tempo, come diretta conseguenza, anche un numero maggiore di vice sovrintendenti in ragione delle carenze

organiche che si verrebbero a creare nel ruolo dei sovrintendenti a seguito delle promozioni dei sovrintendenti a vice ispettori;

- b) l'introduzione, a regime, del c.d. doppio scrutinio per le carriere dei funzionari, volta a prevedere lo svolgimento, per ogni singola annualità, di due procedure di scrutinio, in luogo di quella unica attualmente prevista, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto, di primo dirigente e di dirigente superiore, nel limite delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno e con decorrenza delle promozioni stesse, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;
 - c) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative e alle nuove realtà socioeconomiche del Paese;
 - d) il contenimento del contenzioso in atto, attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi con particolare riferimento alle procedure concorsuali;
2. l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:
- a) la modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia;
 - b) la modifica della disciplina sui titoli di studio per l'accesso al concorso pubblico alla carriera dei funzionari, che viene consentito soltanto ai possessori di lauree magistrali o specialistiche autenticamente a contenuto giuridico (la laurea si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi);
 - c) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
 - d) l'istituzione di un ulteriore settore tecnico-scientifico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", con una dotazione organica di 300 unità, che realizza per un "polo" di operatori dotati di una elevata professionalità in un settore particolarmente strategico per il Paese;

Per il perseguimento dei citati obiettivi, è stato necessario intervenire, d'intesa con le altre Forze di polizia e con le Forze armate, apportando correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato e segnatamente:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante "*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*";

- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"*;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante *"Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato."*;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante *"Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato"*;
- 6) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"*;
- 7) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante *"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma del! 'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

Le citate misure sono state adottate avendo a parametro di riferimento comune l'esigenza di procedere alla correzione o all'integrazione delle disposizioni mantenendo l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle piante organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione della Polizia di Stato;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto;
- d) alla riduzione e allo snellimento dei tempi delle procedure di formazione del personale della Polizia di Stato.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

Pertanto, l'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), è stata valutata ma esclusa attesa l'esigenza, emersa in fase di attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli altri ruoli della Polizia di Stato.

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione della Polizia di Stato in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del citato personale, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi di polizia svolti a favore della cittadinanza.

I suddetti benefici sono così sintetizzabili:

- 1) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di corrispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di intervento della cittadinanza e potenziare l'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- 2) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria da valorizzare nella direzione di uffici e reparti;
- 3) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale di alcuni ruoli mediante la contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche;
- 4) potenziamento dell'attività di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per effetto dell'incremento delle dotazioni delle piante organiche dei ruoli di base;
- 5) valorizzazione della professionalità mediante:
 - la modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia;
 - la modifica della disciplina sui titoli di studio per l'accesso al concorso pubblico alla carriera dei funzionari che viene consentito soltanto ai possessori di lauree magistrali o specialistiche autenticamente a contenuto giuridico,
 - la possibilità di creare un settore cibernetico con operatori specializzati.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 95 del 2017 e per il successivo decreto n.126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

B. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 95 del 2017 e per il successivo decreto n.126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

SEZIONE 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

Non si rinvencono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, analogamente all'intervento del decreto legislativo n. 126 del 2018, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura ordinamentale delle Forze di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- b) per la Polizia di Stato, il Ministro dell'interno (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per quanto concerne i decreti attuativi.

5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Polizia di Stato nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR.

Non sono previste procedure di consultazione.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto:

- a) tra le amministrazioni interessate - comprese le Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle singole Forze di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) con le organizzazioni sindacali, al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 da sottoporre alle valutazioni del tavolo sub a).

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

CAPO II: Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri.

SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”* che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni

correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Il Capo II del provvedimento in esame è dedicato all'Arma dei Carabinieri.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale dell'Arma dei Carabinieri, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze, atteso che durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere sono emerse ulteriori criticità connesse:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- b) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- c) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza a regime di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- d) alla necessità di risolvere problematiche interpretative in relazione alla sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale che si trova in particolari situazioni di stato giuridico (sospensione dall'impiego, richiamo in servizio dall'ausiliaria per

l'impiego in Amministrazioni diverse, inidoneità al servizio per patologie o infermità di natura neuro-psichiatrica), nonché alla sospensione della potestà certificativa tipica dei medici militari per coloro che si trovano in stato di sospensione dall'impiego;

- e) alla disciplina dei concorsi, con l'inserimento di alcune modifiche connesse alla previsione di particolari tutele per le candidate in stato di gravidanza, nonché di precisazioni in merito ai requisiti per la partecipazione, anche con riguardo a quelli di condotta;
- f) all'applicazione della disciplina, con necessità di mirati interventi volti a risolvere problematiche emerse in sede di applicazione, compresa la previsione di una nuova forma di aspettativa senza assegni per le assenze indebitamente fruita;
- g) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nelle Forze di polizia, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, già applicate per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, e con il recepimento dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti morali e di condotta.

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto “correttivo” riguardano:

1. il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri attraverso:
 - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
 - la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, negli anni dal 2020 al 2024, con la previsione di unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento entro l'anno 2030;
 - la riduzione della durata dei corsi per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti per un periodo transitorio fino al 2024;
 - b) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative e alle nuove realtà socioeconomiche del Paese;
 - c) il contenimento del contenzioso in atto, attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi idonei a limitare la possibile soccombenza dell'Amministrazione nei giudizi;
2. l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:
 - a) la riduzione del periodo utile per la promozione al grado di luogotenente per i marescialli maggiori che avevano raggiunto il grado di maresciallo aiutante precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, ma che, non avendo già raggiunto

la permanenza di otto anni nel grado, non hanno potuto beneficiare della promozione, pur avendo affrontato una procedura particolarmente selettiva;

- b) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nelle Forze di polizia, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, già applicate per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, e con il recepimento dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti morali e di condotta;

Per il perseguimento dei citati obiettivi, è stato necessario intervenire, d'intesa con le altre Forze di polizia e con le Forze armate, apportando correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri e segnatamente:

- a) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;
- b) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;
- c) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.
- d) decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante *“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»”*.

Le citate misure sono state adottate avendo a parametro di riferimento comune l'esigenza di procedere alla correzione o all'integrazione delle disposizioni mantenendo l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle piante organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione dell'Arma dei carabinieri;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;
- c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), è stata valutata ma esclusa attesa l'esigenza, emersa in fase di attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nell'ambito dell'applicazione pratica della disciplina di cui si tratta, la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

-Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti a tutte le qualifiche dei diversi ruoli e carriere dell'Arma dei carabinieri.

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del citato personale, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi svolti a favore della cittadinanza.

I suddetti benefici sono così sintetizzabili:

- 1) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di corrispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di intervento della cittadinanza e potenziare l'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- 2) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria da valorizzare nella direzione di uffici e reparti;
- 3) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale di alcuni ruoli mediante la contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche;
- 4) potenziamento dell'attività di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per effetto dell'incremento delle dotazioni delle piante organiche dei ruoli di base.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del personale dell'Arma dei carabinieri, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi di polizia svolti a favore della cittadinanza.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

SEZIONE 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

Non si rinvencono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, analogamente all'intervento del decreto legislativo n. 126 del 2018, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura ordinamentale delle Forze di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- b) il Ministro della difesa (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati), in relazione agli assetti organizzativi dell'Arma dei carabinieri, la cui regolazione è demandata ad appositi decreti ministeriali per quanto concerne i decreti attuativi.

5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dall'Arma dei Carabinieri, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR.

Non sono previste procedure di consultazione.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto:

- a) tra le amministrazioni interessate - comprese le altre Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro,

ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle singole Forze di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;

- b) con gli organismi di rappresentanza militare, al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 da sottoporre alle valutazioni del tavolo sub a).

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

CAPO III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza.

SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*" che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era,

tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Il Capo III del provvedimento in esame è dedicato alla Guardia di Finanza.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale della Guardia di Finanza, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze e criticità emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino, per le quali sono necessarie le seguenti modifiche:

- a) correzione, sotto il profilo formale, di una serie di disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 95 del 2017, anche per esigenze di mero coordinamento con il vigente quadro normativo di settore;
- b) previsione di apposite disposizioni connesse alla necessità di disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria per assicurare un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di polizia economico-finanziaria;
- c) rimodulazione della progressione di carriera dei ruoli onde garantire uno sviluppo più armonico degli stessi e disporre per un tempo adeguato delle relative professionalità;
- d) puntualizzazione ovvero specificazione di taluni aspetti, connessi principalmente a requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione;
- e) semplificazione delle procedure di avanzamento onde ridurre adempimenti burocratici non più attuali e privi di una reale utilità;
- f) incremento dell'attuale dotazione organica del ruolo appuntati e finanziari, al fine di potenziare l'attività istituzionale del Corpo della guardia di finanza.

Per il superamento delle criticità riscontrate, è stato necessario intervenire sui seguenti provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale della Guardia di finanza:

- legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante “*Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza*”;
- decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante “*Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza*”;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “*Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza*”;
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”, con esclusivo riferimento alle disposizioni relative alla Guardia di finanza”;
- decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo III).

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

1. Il miglioramento della funzionalità complessiva dell’organizzazione della Guardia di finanza attraverso:
 - a) l’aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, rispettivamente di 250, 350, 400 e 500 unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento a decorrere dal 31 dicembre 2023;
 - b) la possibilità di assumere personale del ruolo iniziale attingendo alle vacanze organiche dei ruoli superiori dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - c) l’estensione della possibilità di arruolamento diretto dai “civili” dei finanzieri da destinare, oltre che al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.);
 - d) l’ampliamento dei posti messi a concorso del numero dei candidati che possono essere dichiarati vincitori al termine del concorso per allievi marescialli, entro la data di approvazione delle graduatorie finali;
 - e) rimodulazione, nel periodo transitorio, delle percentuali di ripartizione dei posti riservati al concorso pubblico a favore di quello interno ai fini dell’accesso al ruolo ispettori;
 - f) il potenziamento organico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
2. l’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcuni gradi, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche

superiori, in un'ottica che coniughi il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

3. la semplificazione del quadro normativo di settore e delle procedure mediante:

- a) la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari in casi eccezionali, quando si ritenga che non sia possibile addivenire a un giudizio sull'avanzamento.
- b) l'allineamento dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della Banda musicale del Corpo a quelli previsti per le corrispondenti figure dei ruoli ordinari;
- c) la riduzione del termine di validità delle graduatorie concorsuali;
- d) l'omogeneizzazione delle cause che determinano la "sospensione della valutazione" per gli ispettori e i sovrintendenti a quelle previste per gli appuntati e finanziari;
- e) il rinvio a un decreto ministeriale, in luogo di un regolamento, per la disciplina di taluni aspetti di dettaglio concernenti i documenti caratteristici;
- f) l'abolizione, nell'ambito delle procedure di avanzamento, di adempimenti procedurali non più attuali e previsione di una decorrenza unica delle promozioni annuali a scelta, con conseguenti vantaggi in termini di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento alla:

- a) funzionalità dell'ordinamento del Corpo, che potrà essere valutata sulla base dell'incremento degli ufficiali di polizia giudiziaria, dei militari del contingente Anti terrorismo e pronto impiego e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- b) ampliamento dell'opportunità di progressione in carriera del personale, che potrà essere valutato sulla base dell'incremento del numero di militari che possono raggiungere posizioni di più elevata responsabilità;
- c) semplificazione del quadro normativo di settore e delle procedure, che potrà essere valutata sulla base dell'entità e delle tempistiche dei processi di lavoro esitati prima e dopo l'entrata in vigore del decreto in commento.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;

c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli degli appuntati e finanziari, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, nonché le figure corrispondenti delle altre Forze di polizia.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, semplificazione delle procedure e salvaguardia della funzionalità delle Istituzioni, con positive ricadute sull'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle Forze di polizia in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento delle Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non si rinvencono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 95 del 2017, si tratta di interventi volti a integrare e correggere, in modo puntuale, disposizioni relative all'ordinamento delle Forze armate e di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2018;
- b) per la Guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Comandante Generale del Corpo della guardia di finanza, per la rivisitazione organizzativa e dell'ordinamento del personale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto correttivo.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della guardia di finanza, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR.

Non sono previste procedure di consultazione, atteso che gli effetti del provvedimento si esplicano esclusivamente nei confronti del personale delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza" a cui la Guardia di finanza appartiene.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'intervento normativo è stato preceduto:

- a) da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze di ciascuna Forza armata e di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, al fine di disporre di un quadro generale delle criticità rilevate in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le altre amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate e dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

CAPO IV: Revisione dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria.

SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Il Capo IV del provvedimento in esame è dedicato alla Polizia Penitenziaria.

Tenuto conto della limitata misura dell'intervento operato da ultimo con il correttivo di cui al decreto legislativo n. 126 del 2018 e con l'intento di valorizzare la prioritaria finalità dell'aggiornamento delle esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria, non soddisfatte dai precedenti interventi normativi, ma volute dalla norma di delega in attuazione, si provvede ad operare interventi per superare le seguenti criticità connesse:

- a) alla mancata espressa previsione dei reparti di polizia penitenziaria, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio, con la conseguente necessità di normare funzioni nei fatti svolte dalla polizia penitenziaria e di rimodulare il rapporto di subordinazione del personale di

polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario;

- b) alla mancata previsione delle prove di efficienza fisica nelle procedure volte all'assunzione di agenti, ispettori e appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, e alla mancata rimodulazione delle commissioni di esame per adeguarle al nuovo contesto ordinamentale;
- c) alla necessità di coordinare, nell'ambito del procedimento disciplinare, le norme sulla composizione del Consiglio regionale e centrale di disciplina al vigente quadro normativo;
- d) all'esigenza di prevedere una rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli dirigenziali, con l'introduzione della qualifica del dirigente generale, per consentire il governo dei reparti e degli uffici del Corpo, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di specificare le funzioni e delineare la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
- e) alla necessità di evitare possibili confusioni sullo status degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, determinata con l'introduzione nelle qualifiche apicali dei ruoli degli agenti assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, della denominazione di coordinatore;
- f) al mancato allineamento nella progressione in carriera dei ruoli tecnici degli informatici e dei biologi al personale che svolge funzioni di polizia penitenziaria;
- g) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato contingente di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto al potenziamento delle attività di ordine e sicurezza nell'ambito degli istituti penitenziari, di prevenzione e contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice confessionale in ambito penitenziario e di *probation*, nonché all'implementazione della partecipazione a distanza delle persone detenute alle udienze dibattimentali attraverso il sistema delle multi videoconferenze;

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

1. Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano: il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Polizia penitenziaria attraverso:
 - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
 - la semplificazione delle procedure di selezione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso l'anticipazione della procedura di selezione prevista a regime dall'anno 2024 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2023) già a far data dagli avanzamenti con decorrenza 1 gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018). Attualmente il passaggio dal ruolo di base degli agenti assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti è regolato in fase transitoria dal meccanismo del concorso interno per titoli. L'esperienza maturata con i primi concorsi previsti dal riordino ha fatto registrare un fisiologico allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, pertanto l'intervento garantisce il mantenimento della tempistica fissata dal riordino per tali procedure di avanzamento, intervenendo sulla relativa procedura -che

avverrebbe mediante scrutinio e non tramite concorso- al fine di neutralizzare gli aggravamenti temporali connessi alle procedure concorsuali già rilevati per i concorsi in atto;

- la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 500, 300, 250 e 250 unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento a decorrere dal 31 dicembre 2023, in misura pari alla metà dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative per gli effetti indotti dal mutare, negli ambiti detentivo e di esecuzione della pena, della realtà socioeconomiche del Paese;
 - c) la rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli dirigenziali, con l'introduzione della qualifica del dirigente generale, per consentire il governo dei reparti e degli uffici del Corpo, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di specificare le funzioni e delineare la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
2. l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità;
3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:
- a) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nel Corpo di polizia penitenziaria, allineandola alle corrispondenti disposizioni delle altre forze di polizia;
 - b) la rivisitazione delle funzioni del ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e degli appartenenti alla carriera dei funzionari.

Per il raggiungimento degli obiettivi rappresentati è necessario intervenire sui seguenti provvedimenti normativi che delineano attualmente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*", nella parte in cui si occupa:
 - dell'organizzazione del Corpo introducendo formalmente la struttura dei reparti presso gli istituti penitenziari;
 - dei compiti istituzionali, specificando che la garanzia dell'ordine e della sicurezza è assicurata anche all'interno delle strutture del Ministero della giustizia e prevedendo espressamente la funzione di collaborazione con la magistratura di sorveglianza presso i tribunali e gli uffici di sorveglianza, nonché l'assistenza dei magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione della procura; stabilendo che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati anche per lo svolgimento di attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali;

- dei doveri di subordinazione, introducendo (i) il rapporto di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, limitatamente al personale del contingente che è assegnato, per effetto della riorganizzazione, al predetto Dipartimento; (ii) il rapporto di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo nei confronti del comandante del reparto che riveste la qualifica di primo dirigente e, contestualmente e nello stesso caso, di dipendenza funzionale nei confronti del direttore dell'istituto (c.d. doppia dirigenza);
 - della regolazione del diritto di sciopero, allineando le disposizioni vigenti a quelle della Polizia di Stato (gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali);
- b) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” nella parte in cui si occupa:
- della istituzione dei ruoli e dotazioni organiche per introdurre formalmente la carriera dei funzionari, di seguito ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - di obblighi di servizio, prevedendo un obbligo di permanenza in servizio per tutti gli appartenenti ai ruoli e alle carriere del Corpo di Polizia penitenziaria, variabile in ragione della preminenza gerarchica, fermo restando il diritto di partecipazione a qualsiasi concorso pubblico, con garanzia, opponibile a qualsiasi Amministrazione pubblica, di “congelamento” del posto eventualmente attribuito, con apertura per i dipendenti che medio tempore partecipano con successo a concorsi per progressione o ad una delle carriere dei funzionari e con previsione esplicita potere di esenzione;
 - di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, prevedendo una contenuta accelerazione della progressione in carriera per garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale;
 - di dimissioni dal corso, introducendo un meccanismo volto ad evitare pregiudizi per la progressione in carriera in presenza di gravi problematiche di salute (corso ruolo sovrintendenti ed ispettori);
 - di funzioni del personale del ruolo degli ispettori, stabilendo, per esigenze di funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria all'interno degli istituti, che il personale del predetto ruolo eserciti le sue funzioni secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell'istituto o della scuola;
 - di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevedendo una contenuta accelerazione della progressione in carriera per garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari e in tempo per reagire all'imponente decremento numerico legato a fisiologiche ragioni “demografiche” previsto per il prossimo futuro, un più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica nell'ambito del Corpo di Polizia penitenziaria;

- di organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sul personale, rimodulando la disciplina per esigenze di funzionalità connesse alla ridefinizione delle qualifiche dei funzionari della Polizia penitenziaria;
 - di commissioni per il personale del Corpo (chiamate ad esprimere pareri sulle questioni concernenti lo stato giuridico e le progressioni in carriera del personale), prevedendo una diversa composizione che valorizza la presenza degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo in luogo dei dirigenti del dipartimento;
 - di accertamenti medico-legali, prevedendo che il personale della polizia penitenziaria che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi;
 - di accertamento delle qualità attitudinali del personale, prevedendo prove di efficienza fisica;
 - di commissioni esaminatrici per il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori e degli agenti e assistenti, prevedendo la partecipazione degli appartenenti alle qualifiche dei funzionari della polizia penitenziaria;
- c) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante “*Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”, nella parte in cui si occupa della composizione del Consiglio centrale e del consiglio regionale di disciplina, prevedendo la partecipazione di dirigenti della carriera dei funzionari del Corpo come ridefinita;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 recante “*Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria*”, nella parte in cui è regolata l’assegnazione e la consegna delle armi al personale del reparto, nonché dell’armamento speciale (prevedendo specifiche competenze del comandante del reparto);
- e) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”, nella parte in cui:
- è ridefinita la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con la ridenominazione delle qualifiche e l’introduzione della figura del dirigente generale di polizia penitenziaria:
 - a) vice commissario di polizia penitenziaria;
 - b) commissario di polizia penitenziaria;
 - c) commissario capo di polizia penitenziaria;
 - d) intendente di polizia penitenziaria;
 - e) intendente aggiunto di polizia penitenziaria;
 - f) primo dirigente di polizia penitenziaria;
 - g) dirigente superiore di polizia penitenziaria;

- h) dirigente generale di polizia penitenziaria.
 - sono sviluppate le funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
 - è regolato l'accesso alla carriera dei funzionari, prevedendo le prove di efficienza fisica;
 - sono disciplinate le promozioni alle nuove qualifiche di vice dirigente aggiunto, dirigente aggiunto, primo dirigente, dirigente superiore ed è definito il percorso di carriera;
 - è disciplinata ex novo a dirigente generale di polizia penitenziaria;
 - è regolata la valutazione annuale ed è prevista la predisposizione di rapporti informativi per la carriera dei funzionari;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante “*Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria*”, in materia di progressione in carriera per anzianità del personale della banda musicale del Corpo.
- g) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*”, in materia di articolazione della carriera dei funzionari tecnici e di attribuzione dell’incarico di direttore del laboratorio DNA a funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico;
- h) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” in materia di disposizioni transitorie e finali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli appartenenti alla carriera dei funzionari nelle qualifiche come rimodulate e delle dotazioni organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione del Corpo di polizia penitenziaria;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto per effetto delle revisioni ordinamentali apportate.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;
- c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli altri ruoli della Polizia Penitenziaria.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, semplificazione delle procedure e salvaguardia della funzionalità delle Istituzioni, con positive ricadute sull'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle Forze di polizia in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento delle Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

Non si rinvergono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 95 del 2017, si tratta di interventi volti a integrare e correggere, in modo puntuale, disposizioni relative all'ordinamento delle Forze armate e di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- c) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2018;
- d) per la Guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Comandante Generale del Corpo della guardia di finanza, per la rivisitazione organizzativa e dell'ordinamento del personale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto correttivo.

5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della Polizia Penitenziaria, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia

- penitenziaria;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
 - d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR.

Non sono previste procedure di consultazione, atteso che gli effetti del provvedimento si esplicano esclusivamente nei confronti del personale delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza" a cui la Guardia di finanza appartiene.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'intervento normativo è stato preceduto:

- a) da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze di ciascuna Forza armata e di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, al fine di disporre di un quadro generale delle criticità rilevate in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le altre amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate e dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.